

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI VISIVE E PRELIEVO CAMPIONI
PREVISTI NEL "PIANO REGIONALE PER CONTRASTARE L'INTRODUZIONE E LA
DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA NELLA REGIONE ABRUZZO PER IL BIENNIO
2026-2027

T R A

La **Regione Abruzzo**, C.F. 80003170661, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6, rappresentata dalla dott.ssa Antonella Gabini Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura, di seguito "Regione"

E

L'**Associazione Abruzzo Oleum**, Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con Determinazione n. DPD0019/95 del 29/05/2025, con sede legale in P.zza Alessandrini -Pescara, rappresentata dal dott. Luciano Di Massimo, di seguito "Associazione"

PREMESSO CHE

- Xylella fastidiosa costituisce uno degli organismi da quarantena prioritari per l'Unione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201, con particolare rilevanza per il settore olivicolo abruzzese che conta circa 9,5 milioni di piante coltivate su circa 42.000 ettari;
- Il regolamento di esecuzione 1201/2020 prevede che i Servizi Fitosanitari predispongano e attuino, annualmente, uno specifico piano di monitoraggio per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo Xylella fastidiosa;
- l'ufficio Tutela Fitosanitaria –Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura della Regione Abruzzo è competente per l'attuazione sul territorio regionale delle attività di prevenzione, sorveglianza e monitoraggio dell'organismo nocivo;
- il competente ufficio Tutela Fitosanitaria ha redatto il "Piano regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Abruzzo per il biennio 2026-2027 in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201" che prevede attività di ispezioni visive e prelievo campioni nei siti a rischio;
- il personale dell'ufficio Tutela Fitosanitaria, pur garantendo la supervisione tecnica e il coordinamento delle attività di monitoraggio, è impegnato in molteplici attività istituzionali inderogabili (certificazioni import-export, controlli vivaistici, diagnostica fitosanitaria, ecc.) che non consentono la copertura esaustiva dell'intero territorio regionale;

- con Determinazioni dirigenziali DPD019/95 DPD019/96 del 29/05/2025 sono state riconosciute le associazioni olivicole come organizzazioni di produttori nel settore di olio di oliva e olive da mensa ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. le quali svolgono, per statuto, attività di assistenza e monitoraggio nel settore olivicolo;
- le suddette associazioni dispongono di personale tecnico adeguatamente formato e con la necessaria conoscenza della realtà olivicola regionale tale da garantire una capillare ed efficace attività di monitoraggio e sono in grado di coinvolgere al meglio i propri associati nella attuazione delle attività di contrasto a Xylella fastidiosa stante il rapporto fiduciario con essi stabilito;
- Il Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - ufficio Tutela Fitosanitaria con nota prot. n. 0416909/25 del 22/10/2025, ha richiesto all'associazione olivicola la disponibilità a collaborare alla realizzazione del Piano regionale per il biennio 2026-2027;
- l'associazione ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con nota prot. n. RA 0418507/25 del 23/10/2025, mettendo a disposizione della Regione i risultati delle proprie attività di monitoraggio e sorveglianza fitosanitaria;
- con la DGR n. 863 del 22/12/2025, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. 241/1990, sono stati predeterminati criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo a titolo di rimborso spese a favore delle associazioni collaboranti, nella misura forfettaria di € 82,56 per punto di ispezione, determinata sulla base dei parametri stabiliti dall'Unione europea;
- il contributo riconosciuto non ha natura di corrispettivo contrattuale per prestazioni rese, ma costituisce esclusivamente rimborso forfettario delle spese sostenute dall'associazione per attività di interesse pubblico rientranti nelle proprie finalità statutarie e funzionali all'attuazione del Piano regionale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto.

**ART. 2
OGGETTO**

1. La presente convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e l'associazione Abruzzo Oleumper l'attuazione delle attività previste dal "Piano regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa nella Regione Abruzzo per il biennio 2026-2027 in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201" finalizzate al contrasto dell'introduzione e diffusione di Xylella fastidiosa.
2. La collaborazione consiste nel fornire i risultati delle attività di monitoraggio e sorveglianza fitosanitaria che l'Associazione conduce nelle aziende associate, in piena coerenza con le disposizioni del Piano regionale. Tali attività comprendono in particolare:

- a. ispezioni visive su piante ospiti di *Xylella fastidiosa* negli oliveti commerciali e in altri siti a rischio individuati dal Piano regionale;
 - b. prelievo di campioni vegetali secondo i protocolli tecnici del SFN vigenti;
 - c. registrazione tempestiva dei dati raccolti sulla piattaforma informatica MORGANA del MASAF;
 - d. segnalazione immediata all'ufficio Tutela Fitosanitaria di ogni sintomatologia sospetta rilevata.
3. La Regione Abruzzo mantiene la piena responsabilità tecnico-scientifica del Piano regionale e la supervisione di tutte le attività di monitoraggio, garantendo il coordinamento generale, la formazione del personale coinvolto e l'esecuzione diretta delle attività di indagine nelle aree non coperte dalla collaborazione associativa;
 4. L'Associazione opera in piena autonomia organizzativa nell'esecuzione delle attività collaborative.

ART. 3 DURATA

1. La presente convenzione ha efficacia dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027.

ART. 4 CONTRIBUTO REGIONALE A RIMBORSO SPESE

1. La Regione Abruzzo, per le attività di cui alla presente collaborazione, riconosce alle stesse associazioni un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute, quantificato sulla base dei parametri stabiliti dall'Unione Europea riguardo ai costi standard unitari ammessi a rimborso, pari ad € 82,56 per ogni punto di ispezione.
2. L'importo viene erogato per ogni anno dopo presentazione delle relazioni finali e dopo null'osta dell'Ufficio Tutela Fitosanitaria.

ART. 5 RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE

1. Allo scopo di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo dell'attività le parti concordano di organizzare riunioni quando necessario presso la sede dell'ufficio tutela fitosanitaria.
2. Per verificare l'andamento ed i risultati dell'attività, il Responsabile dell'Associazione _____ deve redigere, sottoscrivere e consegnare al Responsabile dell'ufficio Tutela Fitosanitaria una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.
3. Il responsabile dell'ufficio Tutela Fitosanitaria può richiedere in qualsiasi momento chiarimenti, integrazioni o documentazione aggiuntiva in merito alle attività svolte. L'Associazione è tenuta a fornire quanto richiesto entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 6
CONTROVERSIE

1. Ogni controversia inerente alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro de L'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto.
Data

PER LA REGIONE ABRUZZO

La Dirigente

Dott.ssa Antonella Gabini

Firmato Digitalmente

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

Dott.. Luciano Di Massimo

Firmato Digitalmente